

CIRCOLARE MIN.INDUSTRIA 4 AGOSTO 1998, N. 218445

CIRCOLARE ILLUSTRATIVA DEGLI ARTICOLI 1, 2 E 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 11 FEBBRAIO 1998, N.32 "RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI"

Competenza al rilascio delle autorizzazioni per PV in R.O.

Viene ribadita la competenza del Sindaco del comune sul cui territorio insiste il punto vendita (o dell'Ufficio Comunale preposto) a rilasciare le autorizzazioni per nuovi impianti o potenziamenti.

Competenza al rilascio delle concessioni per impianti in R.A.

Viene confermato che il rilascio di concessioni per il potenziamento o la realizzazione di impianti su R.A. e raccordi autostradali è demandata alle Regioni. Per la tipologia di tale rete non è prevista alcuna rinuncia e/o concentrazione di alcun tipo sia per il caso di potenziamento, sia per il rilascio di nuova concessione.

Istruttoria delle istanze di autorizzazione

- E' chiarito che le istanze presentate almeno 150 giorni prima dell'entrata in vigore del decreto sono esaminate sulla base della normativa allora vigente; il Comune può comunque richiedere eventuale integrazione della documentazione allora prodotta.

- Con l'entrata in vigore del decreto, l'istruttoria delle istanze di autorizzazione prevede che l'interessato adotti ogni iniziativa per conformare l'oggetto della richiesta a tutte le prescrizioni di legge, pertanto, oltre alla propria domanda e alla relativa autocertificazione, egli presenterà perizia giurata, stilata da un tecnico iscritto al relativo albo professionale, ed atta a certificare, in particolare, la conformità del progetto al Piano Regolatore Generale o alla normativa urbanistica vigente, alle norme fiscali, alle indicazioni programmatiche regionali e alle prescrizioni del comune, alla tutela dei beni storici e artistici, della sicurezza ambientale, sanitaria e stradale. In particolare, è richiesto che sia chiaramente documentata la localizzazione dell'impianto, l'atto da cui risulta la disponibilità del terreno e la planimetria dell'impianto stesso.

Collaudo

Le modalità dei collaudo per i nuovi impianti rimangono invariate rispetto alla precedente normativa e la commissione deve effettuare il collaudo entro novanta giorni dalla comunicazioni di fine lavori da parte dell'interessato al comune. Vi saranno poi delle verifiche quindicennali (anziché, diciottennali) atte ad accertare la sussistenza dei requisiti richiesti.

Verifiche da parte dei comuni mediante autocertificazione

E' ribadito che è competenza dei comuni la verifica, entro il 30 giugno 1998, del rispetto delle norme di tutela dei beni culturali, paesistici, ambientali, della salute, della sicurezza, della viabilità. I comuni possono anche avvalersi di analitica autocertificazione prodotta dal titolare dell'autorizzazione e corredata di perizia giurata, purché, previamente abbiano reso noto quali sono gli elementi costituenti il contenuto minimo obbligatorio della stessa autocertificazione.

Individuazione delle aree destinarie degli impianti

Il legislatore specifica che, per consentire al soggetto interessato di intraprendere le proprie scelte imprenditoriali, i comuni non procederanno ad individuare le singole aree,

bensì soltanto ad indicare i requisiti e le caratteristiche necessari e sufficienti per aree suscettibili di essere utilizzate per l'insediamento di impianti.

Definizione di "impianto in esercizio"

Ai fini delle autorizzazioni per nuovi impianti o trasferimenti, per "impianto in esercizio" si deve intendere un punto vendita attivo e funzionante alla data del 20 marzo 1998 ovvero regolarmente autorizzato alla temporanea sospensione (al cui titolare sia stata rilasciata la concessione entro il 30 dicembre 1996), purché, non ancora smantellato.

Programma volontario di chiusura di impianti

Appaiono particolarmente importanti alcuni chiarimenti concernenti il programma volontario di chiusura degli impianti che l'interessato ha facoltà di presentare.

In primo luogo gli impianti inseriti in tali piani (e non necessariamente incompatibili) possono essere sostituiti dal titolare con altri, previo assenso del comune competente per l'impianto sostituito (verifica da parte del Comune sulla compatibilità del PV che si intende mantenere).

Inoltre è data facoltà al presentatore di tale programma, di realizzare immediatamente i nuovi impianti, se, entro 30 giorni dalla comunicazione, non riceve alcuna osservazione da parte del comune interessato.

Impianti incompatibili - programmi di chiusura o adeguamento

In merito agli impianti dichiarati incompatibili, viene precisato che i loro titolari devono presentare programma di chiusura o adeguamento entro 30 giorni dalla comunicazione delle verifiche effettuate dal comune. Se il programma non viene presentato o integralmente rispettato le autorizzazioni degli impianti incompatibili sono revocate decorsi diciotto mesi (comuni capoluogo di provincia) e due anni (altri comuni).

Entro 30 giorni dalla presentazione dei progetti di adeguamento, l'Amministrazione comunale è tenuta ad esprimere un proprio parere in merito (a meno che il comune non abbia previsto un termine più esteso); qualora non lo facesse, l'interessato può procedere all'esecuzione dei lavori assumendo in proprio la responsabilità della loro conformità alla normativa vigente.

Facciamo notare che, da una prima lettura, il decreto n.32 non sembra prendere in considerazione la necessità o meno di utilizzare un decreto / autorizzazione per il potenziamento di un impianto esistente con metano o GPL . Anche la Circolare non affronta tale problema, facendo ragionevolmente supporre che il potenziamento con tali prodotti, come la realizzazione di impianti di solo GPL o metano, non necessiti dell'utilizzo, mediante concentrazione, di altro decreto / autorizzazione esistente.

Per quanto sopra, ove ne ricorrano le condizioni (di carattere economico e normativo), Vi invitiamo a presentare eventuali istanze per potenziamenti con GPL e/o metano senza concentrazione di alcun PV.

Infine, Vi precisiamo che UP e lo stesso Ministro Bersani anticipano che a tale circolare faranno seguito ulteriori chiarimenti circa l'interpretazione da attribuire al decreto legislativo n.32.

Restiamo a disposizione.